

Appello di Milano, 17 luglio 2023.

...omissis... L'appello è fondato e merita accoglimento. Oggetto del giudizio è soltanto la quantificazione dei compensi legali ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni, dato che il Tribunale ha posto l'onere delle spese integralmente a carico dell'Istituto e su questo punto non vi è stato alcun gravame incidentale da parte del medesimo. Pertanto, non sono conferenti le argomentazioni contenute nella memoria difensiva INPS laddove viene fatto riferimento alla tematica della compensazione, totale o parziale, delle spese di lite. Circa l'individuazione del valore della lite, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (nn. 10455/2015, 24319/2016; 8614/2017, 19020/2018) nel caso di prestazioni assistenziali deve essere applicato il criterio previsto dall'art. 13 comma 1 c.p.c., ovvero l'ammontare delle somme dovute per due anni. L'importo mensile della prestazione è stato indicato nel prospetto di liquidazione del 20.12.2022 prodotto da INPS in € 524,16 mensili per il 2022 ed in € 527,16 mensili per il 2023. Di conseguenza, l'indicazione da parte degli appellanti del valore della causa in € 12.600,00 è corretta, prendendo come base l'importo arrotondato di € 525,00 mensili: € 525 x 24 mesi (due anni di cui all'art. 13 comma 1 c.p.c.) = € 12.600,00. Si devono quindi considerare i valori medi di tariffa per lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 con la riduzione del 50% per la decisione in rito e con l'aumento del 30% ai sensi del comma 1bis dell'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, che ha soppresso l'inciso "di regola", per cui la disposizione vigente prevede l'aumento fino al 30% nel caso di atti redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. Il Collegio ritiene di confermare l'applicazione di tale maggiorazione in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti. Pertanto, rilevato che il Tribunale non ha applicato correttamente i parametri di legge nella liquidazione delle spese di lite, si procede alla riliquidazione delle spese come segue: studio della controversia € 930,00, fase introduttiva € 780,00 fase decisionale € 2.020,00 = totale € 3.730,00. Con riduzione del 50% per decisione in rito = € 1.865,00. Con aumento del 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 = € 2.425,00. L'importo da liquidare è quindi pari ad € 2.425,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione ai difensori antistatari. Le spese di lite del presente grado sono a carico dell'appellato secondo soccombenza e si liquidano in base allo scaglione di valore del grado di appello e in ragione dei medesimi criteri di cui sopra, con la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1bis DM

55/2014- in € 1.250,00, oltre spese generali e oneri di legge e con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Si provvede alla correzione dell'errore materiale contenuto nel secondo periodo del dispositivo, laddove la parola “appellati” deve essere corretta in “appellanti”. PQM In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 60/2023, che per il resto conferma, ridetermina l'importo delle spese di lite a carico dell'INPS in euro 2.425,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Condanna INPS a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 1.250,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori Corte di appello di Milano, sentenza del 17.7.2023 ...omissis... L'appello è fondato e merita accoglimento. Oggetto del giudizio è soltanto la quantificazione dei compensi legali ai sensi del D.Mn. 55/2014e successive modificazioni, dato che il Tribunale ha posto l'onere delle spese integralmente a carico dell'Istituto e su questo punto non vi è stato alcun gravame incidentale da parte del medesimo. Pertanto, non sono conferenti le argomentazioni contenute nella memoria difensiva INPS laddove viene fatto riferimento alla tematica della compensazione, totale o parziale, delle spese di lite. Circa l'individuazione del valore della lite, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (nn. 10455/2015, 24319/2016; 8614/2017, 19020/2018) nel caso di prestazioni assistenziali deve essere applicato il criterio previsto dall'art. 13 comma 1 c.p.c., ovvero l'ammontare delle somme dovute per due anni. L'importo mensile della prestazione è stato indicato nel prospetto di liquidazione del 20.12.2022 prodotto da INPS in € 524,16 mensili per il 2022 ed in € 527,16 mensili per il 2023. Di conseguenza, l'indicazione da parte degli appellanti del valore della causa in € 12.600,00 è corretta, prendendo come base l'importo arrotondato di € 525,00 mensili: € 525 x 24 mesi (due anni di cui all'art. 13 comma 1 c.p.c.) = €12.600,00.

Si devono quindi considerare i valori medi di tariffa per lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 con la riduzione del 50% per la decisione in rito e con l'aumento del 30% ai sensi del comma 1bis dell'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, che ha soppresso l'inciso “di regola”, per cui la disposizione vigente prevede l'aumento fino al 30% nel caso di atti redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

Il Collegio ritiene di confermare l'applicazione di tale maggiorazione in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti. Pertanto, rilevato che il Tribunale non ha applicato correttamente i parametri di legge nella liquidazione delle spese di lite, si procede alla riliquidazione delle spese come segue: studio della controversia

€ 930,00, fase introduttiva € 780,00 fase decisionale € 2.020,00=totale€3.730,00. Con riduzione del 50% per decisione in rito = € 1.865,00.

Con aumento del 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 = € 2.425,00.

L'importo da liquidare è quindi pari ad € 2.425,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione ai difensori antistatari. Le spese di lite del presente grado sono a carico dell'appellato secondo soccombenza e si liquidano-in base allo scaglione di valore del grado di appello e in ragione dei medesimi criteri di cui sopra, con la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014- in € 1.250,00, oltre spese generali e oneri di legge e con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Si provvede alla correzione dell'errore materiale contenuto nel secondo periodo del dispositivo, laddove la parola "appellati" deve essere corretta in "appellanti".

PQM

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 60/2023, che per il resto conferma, ridetermina l'importo delle spese di lite a carico dell'INPS in euro 2.425,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Condanna INPS a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 1.250,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori